

**ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI**

- a) Il presente documento contiene le condizioni generali che regolano i rapporti contrattuali tra REFEL e il FORNITORE in conseguenza dell'emissione di un ORDINE.
- b) Condizioni difformi dalle presenti non sono vincolanti per REFEL, se non sottoscritte da REFEL.
- c) La mancata espressa contestazione di condizioni difformi da parte di REFEL, e/o l'eventuale esecuzione dell'ORDINE in assenza di sottoscrizione di REFEL, non comportano in alcun modo deroga alle condizioni presenti ed a quelle contenute nell'ORDINE, né accettazione alcuna da parte di REFEL.

**ART. 2 - DEFINIZIONI**

Se non diversamente concordato per iscritto, nei rapporti tra REFEL ed il FORNITORE le seguenti definizioni hanno il significato qui descritto:

- a) PARTI sono REFEL e il FORNITORE.
- b) CLIENTE FINALE è il soggetto con cui REFEL ha stipulato un contratto di fornitura per la cui esecuzione REFEL è autorizzata ad avvalersi, tra gli altri, dell'attività del FORNITORE.
- c) COLLAUDO è la verifica finale della FORNITURA da eseguirsi presso il SITO in occasione dell'esecuzione delle prove finali di funzionamento e di prestazione dell'intera fornitura di REFEL.
- d) CONTRATTO PRINCIPALE è il contratto di fornitura stipulato tra REFEL e il CLIENTE FINALE.
- e) DOCUMENTI CONTRATTUALI sono i documenti allegati all'ORDINE e alle presenti condizioni.
- f) ORDINE è la proposta sottoscritta da REFEL, unitamente ai relativi allegati.
- g) OGGETTO/FORNITURA è il complesso delle prestazioni, servizi e beni (materiali e immateriali), compresi accessori, documentazione e quant'altro non espressamente escluso, individuati nell'ORDINE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
- h) PROSPETTO è la tabella riassuntiva dell'OGGETTO, del prezzo e dei termini di consegna, contenuta nell'ORDINE.
- i) SITO è il luogo ove deve essere installata la fornitura di REFEL in base al CONTRATTO PRINCIPALE.
- j) Nel caso di contraddizione tra le condizioni generali d'ordine e l'ORDINE, l'ORDINE prevarrà sulle condizioni generali d'ordine.

**ART. 3 - CONCLUSIONE DELL'ACCORDO – MODIFICHE**

- a) L'accordo può considerarsi validamente concluso tra REFEL e il FORNITORE solo quando l'ORDINE è restituito a REFEL debitamente controfirmato dal FORNITORE.
- b) In caso di mancata restituzione dell'ORDINE controfirmato, nessun pagamento sarà effettuato.
- c) Nel caso il FORNITORE desse esecuzione all'ORDINE senza previa accettazione scritta del medesimo, sempre che REFEL non intenda avvalersi del precedente comma 3.a, il rapporto sarà esclusivamente regolato dalle presenti condizioni generali e dall'ORDINE.
- d) Qualsiasi documento emesso o sottoscritto da REFEL in fase di trattativa (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Richieste di Offerta (R.D.O.), Verbali di Trattativa, ecc.) non vincola REFEL ad emettere un ordine e/o a stipulare un contratto, né dà diritto al FORNITORE di chiedere alcun indennizzo/risarcimento per la mancata emissione/stipula dell'ordine/contratto.
- e) Qualsiasi modifica dell'ORDINE non produce effetti se non sottoscritta da entrambe le PARTI.
- f) Non costituiscono modifiche d'ORDINE modifiche di minore entità richieste da REFEL nel corso dell'esecuzione dell'ORDINE (quali rifilature, molature, piegature, spostamento fori, sistemazioni di interferenze di minore entità, ecc.), che non comportino sostanziale incremento delle attività previste nell'ORDINE.

**ART. 4 - OGGETTO**

- a) L'OGGETTO dell'ORDINE è specificato nell'ORDINE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
- b) IL FORNITORE è consapevole che l'OGGETTO sarà integrato negli impianti di produzione della REFEL e che pertanto si obbliga ad eseguire la FORNITURA in conformità con la legge, le regole dell'arte e della migliore tecnica, ne garantisce la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative indicate nelle norme REFEL di riferimento ed eventuali ulteriori normative/standard indicati nell'ORDINE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, nonché l'idoneità allo scopo cui la FORNITURA è destinata.
- c) Il FORNITORE dichiara di aver letto la "Clausola etica fornitori", nota al FORNITORE e disponibile sul sito <http://www.refel.com> e s'impegna a rispettare i principi ivi richiamati, espressamente riconoscendo alla REFEL il diritto di risolvere il rapporto nel caso di violazione.
- d) Fatte salve le specifiche previsioni contenute nell'ORDINE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, la FORNITURA comprende i seguenti documenti:
  - Dichiarazione/certificato di origine:

- (i) FORNITORE UE: Dichiarazione di origine in conformità con le richieste della Camera di Commercio di Pordenone.
  - (ii) FORNITORE extra UE: Certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio del FORNITORE; il FORNITORE deve sottoporre alla REFEL una bozza per approvazione prima dell'emissione del Certificato.
- Packing-list e documentazione per la spedizione.
  - Documentazione tecnica (certificati relativi a: materiali, trattamenti, prove/collaudi; disegni, cataloghi, schede tecniche, ecc.).
  - Quant'altro richiesto dalle specifiche tecniche o dai disegni.

**ART. 5 - PIANO DI EVASIONE DELLA FORNITURA**

- a) Il FORNITORE deve compilare e inviare via mail o fax all'Ufficio Acquisti REFEL entro 15 giorni dal ricevimento dell'ORDINE un PIANO DI EVASIONE della FORNITURA.
- b) Nel caso di modifiche al programma iniziale, il PIANO DI EVASIONE della FORNITURA dovrà essere aggiornato e inviato dal FORNITORE all'Ufficio Acquisti REFEL che, dopo averlo condiviso con i reparti di riferimento, avrà diritto di accettarlo e quindi modificare l'ordine di acquisto, o di rifiutarlo chiedendo al fornitore di mettere in atto, a proprie spese, tutte le possibili azioni correttive.

**ART. 6 - RICAMBI**

- a) Il FORNITORE si impegna a rendere reperibili ed a fornire direttamente alla REFEL i ricambi dei beni della FORNITURA per un periodo di 5 (cinque) anni a far data dalla consegna della FORNITURA.
- b) Qualora i ricambi originali non fossero più in commercio, il FORNITORE dovrà reperirne di equivalenti.
- c) Il FORNITORE si obbliga a consegnare alla REFEL entro i termini stabiliti nell'ORDINE le offerte dei ricambi consigliati per la messa in funzione (e per 24 mesi di funzionamento) dei beni di cui alla FORNITURA.

**ART. 7 - CONSEGNA**

- a) La consegna è regolata dagli INCOTERMS 2010, come specificati nell'ORDINE e dalle presenti condizioni.
- b) Le date di consegna devono ritenersi essenziali nell'interesse della REFEL. Eventuali ritardi sulla data concordata in fase di trattativa finale daranno diritto alla REFEL di applicare al FORNITORE una penale.
- c) La consegna si riterrà compiuta solo se e quando i beni consegnati saranno corredati di tutta la documentazione prescritta dalle presenti condizioni e dall'ORDINE e, nel caso di consegne parziali, quando sarà completata l'ultima consegna.
- d) L'eventuale consegna anticipata dovrà essere autorizzata da REFEL per iscritto.
- e) Eventuali quantitativi in eccedenza potranno essere respinti anche se rientranti nelle tolleranze d'uso.

**ART. 8 - CUSTODIA - ASSICURAZIONI**

- a) Il FORNITORE si obbliga a proteggere e custodire diligentemente la FORNITURA fino alla consegna effettiva, adottando tutte le misure necessarie per evitarne il deterioramento, il danneggiamento, la perdita o la sottrazione.
- b) Nel caso in cui la REFEL richiedesse di differire la consegna, la protezione e la custodia rimarranno a carico del FORNITORE per un periodo di 90 giorni successivi alla data di consegna concordata; nel caso di differimento eccedente 90 giorni la REFEL ed il FORNITORE definiranno congiuntamente come procedere.
- c) Il FORNITORE si obbliga a stipulare a proprie spese prima dell'esecuzione dell'ORDINE una polizza assicurativa, e a mantenerla in vigore per tutta la durata dell'ORDINE, a copertura di tutti i rischi inerenti alla FORNITURA che si possano verificare prima della consegna effettiva (es: deterioramento, danneggiamento, perdita, sottrazione, ecc.). Qualora REFEL fornisse alcuni componenti/modelli/campioni/attrezzature destinati ad essere utilizzati per la realizzazione della FORNITURA, la suddetta polizza assicurativa dovrà indicare REFEL quale beneficiaria per il caso di rischi inerenti ai componenti/modelli/campioni/attrezzature predetti.
- d) Il FORNITORE si obbliga a stipulare prima dell'esecuzione dell'ORDINE ogni altra assicurazione d'uso, inclusa la copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità da prodotto, con massimali adeguati allo scopo dell'OGGETTO e, comunque, non inferiori a €. 1.500.000,00.
- e) Il FORNITORE consegnerà a REFEL una copia delle polizze stipulate. In caso di mancata stipulazione o di insufficiente copertura REFEL ha facoltà di (ma non è in alcun modo tenuta a) sostituirsi al FORNITORE a spese di quest'ultimo.
- f) Il FORNITORE dovrà, in ogni caso, tener indenne REFEL da qualsiasi danno potesse patire, o essere chiamata a risarcire, in conseguenza dell'inadempimento del FORNITORE.

**ART. 9 – PROCEDURE DI CONSEGNA**

- a) Non appena il FORNITORE ritiene di essere pronto per eseguire la consegna, deve inviare a mezzo *email* all'Ufficio Acquisti l'avviso di merce pronta che includa:
- Numero d'ORDINE.
  - Indicazione se trattasi di consegna parziale o finale.
  - Tipologia e numero di colli (cassa in legno, pallet, pezzo sciolto, legaccio, etc).
  - Dimensioni di ciascun collo (in cm.).
  - Peso lordo di ciascun collo (in kg, se non diversamente indicato).
  - Numero e tipologia di contenitori (se prevista spedizione in container).
  - Indirizzo del luogo di consegna, data e orario.
- b) I beni trasportati dovranno essere sempre corredati dai documenti di trasporto, che dovranno recare gli estremi dell'ORDINE, citandone il numero e una precisa descrizione dei beni stessi.

**ART. 10 – IMBALLAGGIO - IDENTIFICAZIONE DEI BENI**

- a) L'imballaggio di tutta la FORNITURA, accessori e documentazione compresi, è incluso nel prezzo e deve essere eseguito dal FORNITORE, che dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare danneggiamenti durante la movimentazione, lo stoccaggio nonché gli spostamenti via camion e/o container (fissaggio incluso).
- b) Se non diversamente specificato nell'ORDINE, gli imballaggi in legno (pallet inclusi) dovranno essere conformi allo standard internazionale ISPM-15 della FAO (Marchio IIPC/FAO ed eventualmente certificato fito-sanitario).
- c) L'ORDINE può prevedere specifiche procedure e modalità di imballaggio della FORNITURA (es. imballo per trasporto via mare) cui il FORNITORE si dovrà attenere.
- d) Il FORNITORE dovrà tempestivamente riparare e/o sostituire, a proprie spese, eventuali imballi non conformi, e tutti i beni che risulteranno danneggiati per effetto di inadeguata protezione e/o fissaggio.
- e) In caso si rendesse necessario per ragioni di tempo e/o di economia, REFEL ha facoltà di eseguire direttamente, o per il tramite di terzi, le suddette riparazioni/sostituzioni e di essere rimborsata dal FORNITORE delle spese sostenute e documentate.
- f) Il FORNITORE autorizza REFEL ad apporre sui singoli beni e sulla FORNITURA nel complesso (imballi inclusi) il marchio di REFEL.
- g) Qualora richiesto, il FORNITORE s'impegna ad effettuare la FORNITURA senza apporre né sui singoli beni, né sulla FORNITURA nel complesso (imballi inclusi), alcun segno identificativo del soggetto produttore dei beni o del luogo di provenienza/lavorazione degli stessi.

**ART. 11 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

- a) Se non diversamente previsto nell'ORDINE, in caso di ritardo di consegna REFEL ha facoltà di applicare al FORNITORE una penale pari al 3 (tre) % del prezzo complessivo dell'ORDINE per ogni settimana (o parte eccedente i due giorni lavorativi) di ritardo, fino ad un massimo pari al 10 (dieci) % del prezzo complessivo dell'ORDINE, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni e di risolvere il rapporto. L'applicazione di tale penale non malleverà il FORNITORE dall'obbligo di predisporre tutte le azioni necessarie al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
- b) Se non diversamente previsto nell'ORDINE, il ritardo viene calcolato in relazione a ogni singola data di consegna indicata nell'ORDINE.
- c) Ai fini dell'applicazione delle penali, se non diversamente previsto nell'ORDINE, la consegna si riterrà compiuta solo se e quando i beni consegnati saranno corredati di tutta la documentazione prescritta dalle presenti condizioni generali d'ordine e dall'ORDINE.
- d) Nel caso di ritardi di consegna causati dalla REFEL e limitatamente alla parte della FORNITURA interessata da tali ritardi, le PARTI concorderanno preventivamente per iscritto le nuove date di consegna, che varranno anche ai fini dell'applicazione delle penali. I termini di consegna e le penali originariamente pattuiti nell'ORDINE resteranno applicabili alle parti di FORNITURA non interessate dai predetti ritardi.
- e) La REFEL ha facoltà di trattenere gli importi relativi alle penali maturate su eventuali pagamenti dovuti al FORNITORE.

**ART. 12 – PREZZO**

- a) Se non diversamente previsto nell'ORDINE, in espressa deroga agli artt.1467 e 1664 del Codice Civile il prezzo e il corrispettivo dell'ORDINE, comunque denominati, sono considerati fissi ed invariabili, non revisionabili, avendo l'ORDINE natura aleatoria per volontà delle PARTI.
- b) Il FORNITORE assume la completa responsabilità delle proprie valutazioni tecniche ed economiche che hanno portato a definire il prezzo/corrispettivo, dallo stesso ritenuti congrui, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle informazioni messe a disposizione e, comunque, utilizzate per la formazione del prezzo/corrispettivo.

- c) In ogni caso non sono riconosciute né rimborsate spese non documentate e/o non autorizzate in forma scritta dalla REFEL.
- d) Se non diversamente pattuito nell'ORDINE i prezzi/corrispettivi si intendono in EURO.

**ART. 13 – TERMINI E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO**

- a) Nessun pagamento potrà essere eseguito se non previa presentazione di tutti i documenti richiesti dall'ORDINE e dalle presenti condizioni generali e secondo le modalità ivi previste.
- b) Nel caso il pagamento fosse subordinato all'emissione da parte del FORNITORE di garanzie bancarie, si applicheranno i modelli di Garanzia Bancaria per Anticipo e di Garanzia Bancaria per Obblighi Contrattuali di Garanzia, qui allegati. Le Garanzie dovranno essere emesse da primari istituti bancari proposti dal FORNITORE e approvati da REFEL.
- c) Nel caso di consegne anticipate non concordate per iscritto il pagamento verrà effettuato dalla data di consegna indicata nell'ORDINE.
- d) Qualsiasi pagamento effettuato dalla REFEL non potrà essere inteso quale accettazione/riconoscimento dell'esecuzione della FORNITURA a regola d'arte.
- e) In caso di ripartizione del prezzo in rate, le medesime in linea generale non costituiscono corrispettivo per uno stato di avanzamento dei lavori, ma meri anticipi che non rispecchiano il valore della porzione di FORNITURA effettuata sino a tale momento.
- f) I pagamenti sono calcolati da data fattura - fine mese. REFEL esegue i pagamenti esclusivamente al giorno 10° del mese successivo alla scadenza pattuita.
- g) REFEL ha diritto di sospendere i pagamenti nei seguenti casi:
  - Il FORNITORE non ha consegnato tutta la documentazione richiesta.
  - Il FORNITORE non ha fornito prova di aver rispettato le norme e le prescrizioni di legge e di cui ai contratti collettivi di lavoro, in tema di adempimenti fiscali, assicurazioni sociali e previdenziali, incluse quelle inerenti ai trattamenti retributivi minimi, e di aver stipulato per i propri dipendenti/collaborati/incaricati idonee polizze assicurative, anche a copertura degli infortuni sul lavoro.
  - REFEL ha subito una sospensione dei pagamenti da parte del CLIENTE FINALE per causa imputabile al FORNITORE.
- h) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 13g il FORNITORE non ha diritto di sospendere l'esecuzione della FORNITURA, né di richiedere a REFEL indennizzi o danni di alcun genere.
- i) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1252 del Codice Civile, REFEL è autorizzata a compensare gli importi dovuti dal FORNITORE a REFEL per le penali maturate, nonché per i danni cagionati dall'inadempimento del FORNITORE, con eventuali somme dovute al medesimo, a qualsiasi titolo.

**ART. 14 - FATTURAZIONE E ONERI TRIBUTARI - NON CEDIBILITA' DEL CREDITO**

- a) Se non diversamente pattuito nell'ORDINE la fatturazione sarà eseguita alla consegna della FORNITURA, in conformità a quanto previsto al precedente articolo.
- b) Ciascuna fattura dovrà recare l'indicazione del numero dell'ORDINE e della banca d'appoggio prescelta dal FORNITORE per il pagamento a mezzo bonifico bancario e dovrà essere recapitata direttamente all'Ufficio Amministrativo della REFEL ([amministrazione.refel@legalmail.it](mailto:amministrazione.refel@legalmail.it)). Non sono ammesse fatturazioni pro-quota.
- c) Se non diversamente pattuito nell'ORDINE, la fattura non dovrà essere assoggettata ad IVA trattandosi di fornitura non imponibile in base all'Art. 8/C, DPR 633/1972, e Art. 42, D.L. 331/1993, come da dichiarazione d'intento annuale comunicata al FORNITORE.
- d) Il prezzo/corrispettivo dell'ORDINE include ogni onere tributario (es: IVA, imposta sui redditi delle imprese e del personale, ecc.) imposto al FORNITORE e/o al proprio personale da autorità italiane e/o straniere in conseguenza dell'esecuzione dell'ORDINE da parte dei predetti.
- e) È fatto divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dall'ORDINE, se non previa autorizzazione scritta della REFEL.
- f) Nel caso di sospensioni dell'ORDINE in base all'articolo 22 e/o di differimenti di consegna in base all'articolo 8 delle presenti condizioni, eventuali modifiche alla fatturazione, ai termini di pagamento e ai termini di resa dovranno essere espressamente autorizzati per iscritto dalla REFEL.

**ART. 15 - ISPEZIONI, PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO**

- a) REFEL e/o il CLIENTE FINALE e/o dei loro delegati hanno facoltà (ma non ne hanno l'obbligo) di controllare il rispetto dei tempi di esecuzione nonché i requisiti qualitativi/quantitativi della FORNITURA in qualsiasi fase (approvvigionamento / realizzazione / assemblaggio, ecc.) presso lo stabilimento del FORNITORE o degli eventuali sub fornitori autorizzati.
- b) Per tutto il tempo di esecuzione dell'ORDINE il FORNITORE dovrà mettere a disposizione una persona competente, cui REFEL e/o il CLIENTE FINALE potranno fare riferimento durante le ispezioni.

- c) Il FORNITORE è tenuto ad effettuare tutte le prove ed ispezioni anche non espressamente prescritte dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, ma dettate dalla buona norma in relazione alla specifica natura della FORNITURA.
- d) Prima della consegna il FORNITORE dovrà comunicare per iscritto alla REFEL con un preavviso di almeno 10 giorni la data per l'effettuazione delle ispezioni e verifiche della FORNITURA, per accertare la conformità con i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la miglior tecnica e le regole dell'arte.
- e) REFEL e/o il CLIENTE FINALE avranno facoltà (ma non ne hanno l'obbligo) di eseguire le predette ispezioni/verifiche, che potranno includere prove di funzionamento, da eseguirsi a spese del FORNITORE presso lo stabilimento dello stesso o presso gli eventuali sub fornitori autorizzati. In tale occasione dovranno essere disponibili e visionabili anche tutti i certificati richiesti dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
- f) Nel caso la FORNITURA fosse riscontrata non conforme, REFEL avrà la facoltà di (ma non è in alcun modo obbligata a) impartire al FORNITORE le istruzioni ritenute più opportune per la riconduzione a conformità. I costi per la riconduzione a conformità saranno a esclusivo carico del FORNITORE.
- g) L'eventuale esito positivo delle verifiche non implicherà l'accettazione della FORNITURA.
- h) La FORNITURA sarà, infine, soggetta al COLLAUDO presso il SITO in occasione dell'esecuzione delle prove finali dell'intera fornitura di REFEL. Il FORNITORE ha facoltà di assistere a tale COLLAUDO, purché ne faccia richiesta scritta a REFEL con un congruo anticipo. Tale richiesta dovrà recare il nominativo della persona delegata ed essere corredata degli ulteriori dati che verranno richiesti per la presenza al SITO.
- i) Il FORNITORE si farà carico di tutte le formalità/autorizzazioni nonché gli oneri e le spese per tale partecipazione.

**ART. 16 - GARANZIA PER VIZI E DIFETTI**

- a) Il FORNITORE garantisce la FORNITURA immune da vizi e difetti, conforme ai DOCUMENTI CONTRATTUALI, alle regole dell'arte e della tecnica e, in ogni caso, alle caratteristiche pattuite, per la durata di 18 (diciotto) mesi a far data dal superamento del COLLAUDO presso il SITO e per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di completamento dell'ultima consegna.
- b) Per l'effetto il FORNITORE dovrà eliminare a proprie spese i vizi e/o le difformità segnalati dalla REFEL.
- c) Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia dovranno essere eseguite dal FORNITORE presso il SITO entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione, o nel termine maggiore all'uopo concordato tra le PARTI per iscritto. Decorso inutilmente il termine la REFEL potrà sostituirsi al FORNITORE, direttamente o per il tramite di terzi, a spese del FORNITORE, ivi inclusi eventuali dazi doganali, spese di trasporto da e per il Sito, smontaggio e montaggio, test, ecc..
- d) REFEL ha facoltà di intervenire immediatamente in luogo del FORNITORE in caso di:
  - Emergenze (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: vizi e/o difetti che compromettano e/o pregiudichino la funzionalità e/o l'operatività e/o la sicurezza dell'impianto).
  - Incapacità e/o impossibilità e/o rifiuto del FORNITORE di intervenire nei tempi e modi richiesti.in tali ipotesi il FORNITORE dovrà rimborsare tutte le spese sostenute dalla REFEL per l'intervento.
- e) Sulle parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà nuovamente per 18 mesi a far data dalla riparazione e/o sostituzione.
- f) È, in ogni caso, fatto salvo il diritto della REFEL al risarcimento del danno e alla risoluzione del rapporto, ricorrendone i presupposti di legge.
- g) Il FORNITORE è consapevole che, in considerazione della destinazione della FORNITURA, l'evidenza di vizi e/o difetti potrebbe avvenire solo in occasione dell'esecuzione delle prove finali di funzionamento e prestazionali dell'intera fornitura di REFEL presso il SITO.

**ART. 17 - SICUREZZA, IGIENE E TUTELA DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONI**

- a) Il FORNITORE s'impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza, igiene e tutela del lavoro in vigore in Italia e nel Paese in cui è svolta l'attività oggetto dell'ORDINE, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto di dette norme a tutela dei propri dipendenti/collaboratori/incaricati.
- b) Il FORNITORE s'impegna ad informare e formare i propri dipendenti/collaboratori/incaricati dei rischi specifici e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate e da adottarsi in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro nell'area di lavoro.
- c) Il FORNITORE si impegna a rispettare le norme e le prescrizioni di legge, e di cui ai contratti collettivi di lavoro, in tema di adempimenti fiscali, assicurazioni sociali e previdenziali, incluse quelle inerenti ai trattamenti retributivi minimi, e a stipulare per i propri dipendenti/collaboratori/incaricati idonee polizze assicurative, anche a copertura degli infortuni sul lavoro, impegnandosi a tenere indenne REFEL da ogni eventuale responsabilità/pretesa al riguardo.
- d) Nel caso l'esecuzione della FORNITURA comporti la permanenza o l'impiego di dipendenti/collaboratori/incaricati del FORNITORE presso il SITO, il FORNITORE dovrà farsi carico di tutte le relative autorizzazioni/permessi e licenze.



**ART. 18 – AMBIENTE**

- a) Il FORNITORE s’impegna a rispettare le norme in materia ambientale in vigore in Italia, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto di dette norme a tutela delle matrici ambientali.
- b) Il FORNITORE s’impegna ad informare e formare i propri dipendenti/collaboratori/incaricati delle misure di prevenzione ed emergenza adottate e da adottarsi in caso di emergenza ambientale.
- c) Il FORNITORE s’impegna a rispettare le indicazioni contenute nella procedura allegata A.PR.0050 “Norme ambientali fornitori”.

**ART. 19 – SEGRETEZZA - RISERVATEZZA**

- a) Tutti i documenti, disegni, dati, know-how, informazioni (di seguito, collettivamente, “INFORMAZIONI”), che verranno forniti da REFEL in occasione dell’ORDINE, rimangono di esclusiva proprietà della medesima e sono soggetti al vincolo di segretezza; così come sono soggette al vincolo di riservatezza ogni circostanza commerciale, tecnica e finanziaria di cui il FORNITORE sia venuto a conoscenza nell’espletamento dell’ORDINE.
- b) Il FORNITORE si impegna a considerare riservate tali INFORMAZIONI, così come le predette circostanze commerciali, tecniche e finanziarie, obbligandosi ad utilizzarle esclusivamente per l’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’ORDINE e a non divulgarle a chicchessia né ad utilizzarle, direttamente e/o indirettamente, sia durante la vigenza dell’ORDINE che dopo la sua cessazione in assenza di autorizzazione scritta di REFEL, o, comunque, in pregiudizio di REFEL.
- c) Tutti i documenti (cartacei od elettronici) consegnati da REFEL al FORNITORE dovranno essere restituiti a REFEL su richiesta e, comunque, al termine dell’ORDINE.
- d) Gli obblighi del presente articolo continueranno a valere anche in caso di sospensione, risoluzione o recesso dell’/dall’ORDINE.
- e) Il FORNITORE si obbliga, altresì, ad assumere ogni opportuna cautela affinché gli obblighi di segretezza e riservatezza siano osservati anche dai propri incaricati, dipendenti, collaboratori, consulenti e da chiunque possa avervi accesso.
- f) Il FORNITORE sarà in ogni caso responsabile in solido con i soggetti succitati che si rendessero responsabili di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al presente articolo.
- g) Il FORNITORE non può diffondere brochure, emettere comunicati stampa, effettuare pubblicazioni o pubblicità su riviste, giornali e *media* in genere, relativamente all’ORDINE e alla fornitura della REFEL in assenza di autorizzazione di REFEL.

**ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBFORNITURA**

- a) È fatto espresso divieto al FORNITORE di cedere il contratto e/o sub-contrattare, in tutto o in parte, l’esecuzione della FORNITURA, salva espressa autorizzazione scritta di REFEL.
- b) Anche nel caso di autorizzazione alla subfornitura, il FORNITORE sarà direttamente responsabile verso REFEL dell’esecuzione della FORNITURA.

**ART. 21 - FORZA MAGGIORE**

- a) Sarà considerato evento di forza maggiore ogni avvenimento improvviso, imprevedibile, inevitabile, esterno e non imputabile al FORNITORE che impedisse allo stesso di adempiere le proprie obbligazioni. Non sono evento di forza maggiore gli scioperi, ivi inclusi quelli a carattere nazionale, o di ritardi nell’esecuzione di incarichi assegnati a terzi.
- b) Al verificarsi di un evento di forza maggiore il FORNITORE dovrà darne tempestiva informazione scritta alla REFEL e avrà diritto alla proroga dei termini stabiliti in relazione al tempo perduto in dipendenza di tale evento. Il protrarsi di un impedimento dovuto a forza maggiore per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni darà diritto alla REFEL di risolvere il rapporto.

**ART. 22 – SOSPENSIONI**

- a) In qualsiasi momento REFEL potrà sospendere, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, l’esecuzione dell’ORDINE, o di parte dello stesso, mediante comunicazione scritta con l’indicazione, se possibile, della durata del periodo di sospensione.
- b) Per effetto di tale comunicazione il FORNITORE dovrà sospendere l’esecuzione dell’ORDINE, o di parte dello stesso, e riprendere le attività sospese alla data stabilita nella comunicazione suddetta.
- c) La sospensione potrà essere dichiarata dalla REFEL anche più volte nel corso dell’esecuzione dell’ORDINE, ed eventuali conseguenti spese e/o oneri saranno integralmente a carico del FORNITORE purché la durata complessiva della sospensione non ecceda i 90 (novanta) giorni.
- d) Qualora la durata complessiva delle sospensioni fosse superiore ai 90 (novanta) giorni il FORNITORE avrà diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute quale diretta ed esclusiva conseguenza del protrarsi della sospensione, fino all’importo massimo pari al 5 (cinque) % del prezzo dell’ORDINE.

- e) In ogni caso, il FORNITORE dovrà adottare tutte le misure idonee a contenere qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalle sospensioni di cui al presente articolo.

**ART. 23 - RECESSO**

- a) Il FORNITORE concede alla REFEL il diritto di recedere liberamente dal rapporto in qualunque momento, mediante semplice comunicazione scritta al FORNITORE.
- b) In tal caso il FORNITORE avrà diritto al solo corrispettivo per i lavori eseguiti in conformità all'ORDINE alla data di comunicazione del recesso, nonché al rimborso delle ragionevoli spese documentate già sostenute, restando escluso qualsiasi indennizzo per il mancato guadagno.

**ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE**

Si conviene espressamente che il rapporto potrà essere risolto di diritto dalla REFEL ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per mezzo di comunicazione scritta laddove:

- Il FORNITORE senza giustificazione non iniziasse tempestivamente o sospendesse l'esecuzione dell'ORDINE.
- Il FORNITORE, nonostante il richiamo espresso della REFEL, rifiutasse di adempiere alle obbligazioni di cui all'ORDINE.
- Il FORNITORE non osservasse, senza giusta causa, il PIANO DI EVASIONE della FORNITURA.
- La FORNITURA fosse affetta da gravi vizi e difetti.
- Il ritardo nella consegna, ivi inclusa la consegna della documentazione, ecceda il limite massimo previsto dalle penali per il ritardo.
- Il FORNITORE non provvedesse all'eliminazione di vizi e/o difetti entro il termine stabilito nell'ORDINE oppure all'uopo concordato fra le PARTI.
- Il CONTRATTO PRINCIPALE venisse risolto.
- Il FORNITORE non osservasse le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e nei regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti, incluso il trattamento retributivo.
- Il FORNITORE non sostituisse immediatamente quanti, tra i propri incaricati, si rendessero responsabili di comportamenti non conformi al ruolo ricoperto e/o in spregio alle regole e usanze vigenti presso il SITO.
- Il FORNITORE venisse assoggettato a protesti, procedure esecutive o istanze di procedure concorsuali o fosse posto in liquidazione o, in ogni caso di diminuzione delle garanzie di affidabilità.
- Il FORNITORE violasse gli obblighi di cui all'Art.19 delle presenti condizioni generali.
- Il FORNITORE violasse gli obblighi di cui all'Art.20 delle presenti condizioni generali.
- Il FORNITORE violasse gli obblighi di cui all'Art.21 delle presenti condizioni generali.

In tutti i casi qui sopra citati, così come in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto per causa imputabile al FORNITORE, quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento dei danni tutti patiti da REFEL, ferme restando le penali eventualmente applicate.

**ART. 25 - LIMITAZIONE A PROPORRE ECCEZIONI**

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 1462 del Codice Civile è espressamente convenuta la rinuncia del FORNITORE a proporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Sarà, conseguentemente, obbligo del FORNITORE adempiere la propria prestazione anche in presenza di eccezioni o contestazioni del medesimo nei confronti di REFEL.

**ART. 26 - CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE**

- a) Le presenti condizioni, così come ogni ORDINE e rapporto contrattuale tra REFEL e il FORNITORE, sono regolati dalla legge italiana.
- b) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in tema di validità, interpretazione od esecuzione delle presenti condizioni generali, dell'ORDINE e del rapporto contrattuale tra REFEL e il FORNITORE saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle PARTI e il terzo di comune accordo dai primi due.
- c) La PARTE che promuoverà l'arbitrato comunicherà all'altra, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome del proprio arbitro. Entro 15 giorni dalla ricezione di tale raccomandata, l'altra PARTE con lo stesso mezzo provvederà alla nomina del proprio arbitro. I due arbitri così nominati nomineranno il terzo arbitro (Presidente del Collegio).
- d) Ove una delle PARTI non provvedesse alla nomina dell'arbitro nei termini, od ove i due arbitri non trovassero un accordo per la nomina del Presidente, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Pordenone su istanza della PARTE più diligente.
- e) Il Collegio si riunirà a Pordenone e l'arbitrato sarà irrituale, nel rispetto dei principi del contraddittorio.
- f) La decisione sarà secondo diritto e la legge applicabile sarà quella italiana.



**ART. 27 – PRIVACY**

REFEL S.p.A. informa ai sensi dell'art.13 del Reg. CE 2016/679 GDPR, che per la stipulazione ed esecuzione dei contratti con i propri fornitori può trattare alcuni dati personali riguardanti il fornitore, se persona fisica, e/o i lavoratori e collaboratori del fornitore stesso se il fornitore è una persona giuridica. Titolare del trattamento dei dati è REFEL S.p.A., via Pescopagano nr. 12, 33078 – San Vito al Tagliamento (PN), e-mail info@refel.com, PEC refel@legalmail.it, P.IVA 01075720936. La finalità e base giuridica del trattamento è l'adempimento del contratto di fornitura e degli adempimenti di legge applicabili. I dati personali vengono trattati, anche attraverso responsabili nominati nel rispetto delle norme applicabili e per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee sia elettroniche all'interno dell'Unione Europea e con l'adozione di misure idonee a garantirne la protezione. Non sono oggetto di profilazione da parte del Titolare del trattamento né di altro processo decisionale automatizzato. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità indicate per il relativo trattamento. L'interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L'interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti sopra indicati.

**ART. 28 – CORRISPONDENZA E LINGUA**

Se non diversamente previsto nell'ORDINE, tutta la corrispondenza tra le PARTI sarà in lingua italiana, mentre la documentazione tecnica tutta inerente la FORNITURA potrà essere redatta in lingua italiana e/o inglese.

Le comunicazioni tra le PARTI dovranno fare riferimento all'ORDINE (e ad eventuali variazioni dello stesso) e dovranno essere indirizzate specificamente a:

- Ufficio Acquisti REFEL – argomenti e documentazione commerciale.
- Ufficio Amministrativo REFEL – fatture, packing list, certificati di origine.
- Ufficio Sicurezza REFEL - documentazione relativa al personale che dovrà accedere c/o nostro SITO per svolgere le attività oggetto dell'ordine/contratto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**REFEL S.p.A.**

**REFEL S.p.A.**

Nome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

**Per il FORNITORE**

Ditta: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il FORNITORE dichiara di accettare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 3. Conclusione dell'accordo; 6. Ricambi; 7. Consegna; 8. Custodia – Assicurazioni; 10. Imballaggio – Identificazione dei beni; 11. Penali per ritardata consegna; 12. Prezzo; 13. Termini e condizioni di pagamento; 14. Fatturazione e oneri tributari - Non cedibilità del credito; 15. Ispezioni, prove di funzionamento e collaudo; 16. Garanzia per vizi e difetti; 17. Sicurezza, Igiene e tutela del lavoro – Autorizzazioni; 18. Ambiente – 19. Segretezza – Riservatezza; 20. Cessione del contratto – subfornitura; 22. Sospensioni; 23. Recesso; 24. Clausola risolutiva espressa – risoluzione; 25. Limitazione a proporre eccezioni; 26. Controversie e legge applicabile.

**Per il FORNITORE**

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_